

### **Manca una Società delle Nazioni.**

Senonchè, mentre nel diritto interno — dice Cavaglieri — la presenza di una autorità superiore produce per conseguenza che ad essa esclusivamente spetta di giudicare o punire, (o per iniziativa propria o per diritto della parte lesa) le avvenute lesioni del diritto, nel diritto Internazionale è assolutamente vietato, salvo casi eccezionali, agli individui offesi di farsi giusti zia da se. Dal rapporto tra lo Stato che si giudica colpevole (la Turchia) e lo Stato danneggiato, nasce il dovere dello Stato colpevole di accordare la riparazione; ma gli altri Stati se hanno interesse a che venga reparata l'offesa e l'ordine giuridico internazionale, non hanno alcun diritto alla riparazione, ne nessun potere giuridico sullo Stato autore della lesione, poichè questi principi sono incompatibili con l'attuale regime di perfetta uguaglianza e reciproca indipendenza degli Stati.

Ci sono, indubbiamente delle ragioni d'indole politica per castigare la Turchia, in quanto colpevole di eccessi, ma non si deve in questo caso ricorrere all'espressione di diritto internazionale per caratterizzare l'opera di un tribunale di cui il principio direttivo è appunto la negazione del diritto internazionale.

### **Giurisdizione balcanica.**

E questo stesso criterio di dichiarare la Turchia al bando del diritto internazionale, se ci venisse almeno da una vera e propria Società delle Nazioni si potrebbe riconoscerne la suprema necessità. Ma ci viene appunto da un blocco, da una « coterie » chiusa per la quale noi non abbiamo teoricamente nessuna garanzia.